

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 488

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BAIIO DOSSI e BOBBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2006

Nuove norme in materia di diritto alla pensione di reversibilità
da parte dei figli inabili

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre una modifica alla normativa vigente, in materia previdenziale, che si ritiene necessaria ed urgente per la concreta affermazione del diritto alla pensione di reversibilità da parte dei figli inabili superstiti.

A norma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, i familiari del lavoratore hanno diritto, al momento della morte di questo e in presenza di determinati requisiti, ad un trattamento economico.

In particolare, nel caso di figli, costoro hanno diritto a percepire la cosiddetta pensione di reversibilità (detta anche pensione ai superstiti) nei seguenti casi: sempre, quando siano minori di età e comunque fino al raggiungimento della maggiore età; non oltre il ventunesimo anno di età se studenti di scuola media o professionale; non oltre il ventiseiesimo anno di età nel caso siano studenti universitari.

La norma non prevede invece limiti di età per i figli riconosciuti «inabili al lavoro», purché al momento del decesso del genitore siano a carico di questo. In particolare, l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 (come modificato prima dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e poi sostituito dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) dispone che: «Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al

loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età». L'interpretazione di tale disposizione ha creato non pochi problemi in sede giurisprudenziale, con riferimento alla modificazione dei requisiti per il percepimento della pensione di reversibilità. L'ente erogatore della pensione, infatti, sia per stabilire l'inabilità al lavoro che per affermare la vivenza a carico, prende come riferimento il momento del decesso del lavoratore. Ciò significa che, se una persona viene riconosciuta titolare del diritto alla pensione di reversibilità perché in quel momento ricorrono i requisiti necessari, questo stesso diritto viene meno se, successivamente, uno di questi requisiti viene a modificarsi, anche solo in parte o per un periodo temporaneo. Se, quindi, una persona giudicata «inabile al lavoro» è successivamente assunta e svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche *part-time*, per la quale non percepisce un profitto adatto a consentirle di provvedere alle proprie esigenze di vita, questa perde il diritto alla pensione di reversibilità, e tale perdita è definitiva (in altri termini, come confermato dalla circolare INPS n. 289 del 24 dicembre 1991, è esclusa la possibilità di ripristino della pensione anche nel caso in cui intervengano successivamente le dimissioni o il licenziamento).

L'unica eccezione a tale previsione è stata fino ad ora individuata dall'INPS con la circolare n. 137 del 10 luglio 2001, nella quale è stato specificato che le persone dichiarate

«persone svantaggiate» ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (ovvero gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e i soggetti indicati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) le quali svolgono attività lavorativa con finalità terapeutiche presso cooperative sociali (le cosiddette «cooperative di tipo B» ai sensi della citata legge n. 381 del 1991) conservano il diritto a percepire la pensione di reversibilità, in quanto l'attività svolta da costoro presso le cooperative sociali viene considerata come attività con funzione occupazionale terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza e, quindi, non viene considerata ostativa al riconoscimento o all'erogazione della pensione ai superstiti in ragione delle sue funzioni «essenzialmente terapeutiche».

Tuttavia, riteniamo giusto e opportuno estendere anche ad altre ipotesi di lavoro svolto da parte di figli «inabili» il riconoscimento del diritto a conservare il diritto a percepire la pensione di reversibilità.

Già la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sui rapporti tra diritto alla pensione di reversibilità e titolarità di redditi da parte degli orfani.

Già con la sentenza 10 aprile 1987, n. 145, relativa ai figli maggiorenni inabili al lavoro ed al particolare regime dei dipendenti ENASARCO, la Corte costituzionale osservava l'intrinseca irrazionalità derivante dalla «inesorabile» esclusione della pensione di reversibilità per la mera titolarità, da parte dell'orfano, di un reddito anche *nummo uno*, poiché la generalizzazione di tale inevitabile colle-

gamento finiva col rendere inoperante la funzione stessa della pensione di reversibilità, che è quella di dare garanzia di continuità nel sostentamento dei figli dopo la morte del genitore che era onerato del loro mantenimento: «una volta esclusa (soggiungeva quella pronuncia di illegittimità costituzionale) l'operatività di una condizione negativa così in antitesi con i più elementari canoni dell'equità e della logica, l'eventuale indicazione di un particolare limite reddituale non rientra sicuramente nei poteri di questa Corte», ma spetta agli interpreti o al legislatore.

Con la successiva sentenza 28 maggio-10 giugno 1993, n. 274, la Corte ha evidenziato il parallelismo esistente tra i figli maggiorenni inabili ed i figli maggiorenni studenti che, a causa della propria dedizione agli studi universitari, sono impossibilitati a procurarsi un reddito proprio. Per questa considerazione e per la riconosciuta necessità di un'adeguata tutela degli orfani nel loro diritto allo studio, la Corte è pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, numero 3, dell'articolo 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 «nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio». Infine, con la sentenza n. 42 del 25 febbraio 1999, la Corte ha confermato questa tendenza interpretativa affermando che la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non può fargli perdere la sua prevalente qualifica di studente, sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto allo studio con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con

i princìpi di cui agli articoli 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.

Con riferimento specifico alla inabilità, anche la giurisprudenza ordinaria ha avuto più occasioni di affermare che il requisito della «inabilità al lavoro» del figlio superstite beneficiario della pensione di reversibilità non deve più essere individuato nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, bensì deve essere individuato nella concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante, le primarie esigenze di vita dell'interessato.

Sulla base di tale interpretazione, la giurisprudenza in materia ha quindi costantemente affermato che «affinché l'aspirante alla pensione di reversibilità a carico dell'INPS possa essere riconosciuto inabile ad un proficuo lavoro per grave infermità fisica o mentale, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, non è necessario che egli sia totalmente inabile, ma basta che egli non abbia la possibilità concreta, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad una attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare, in modo normale e non usurante, le sue primarie esigenze di vita. Ai fini di detta norma, il limite residuo di possibilità di lavorare e guadagnare è più largo di quello previsto dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, dovendosi considerare le effettive capacità e possibilità di impiego in tutte quelle comuni occupazioni, anche estranee

alle attitudini del soggetto, che svolte in forma subordinata od autonoma siano sufficienti a garantire almeno il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita» (Cassazione, 4 dicembre 1968, n. 3877; 13 aprile 1981, n. 2204; 8 aprile 1983, n. 2505; 28 ottobre 1992, n. 11705 e, sull'epoca di riferimento, 28 gennaio 1987, n. 848).

Il presente disegno di legge si prefigge dunque lo scopo di eliminare la denunciata irrazionalità derivante dalla «inesorabile» esclusione della pensione di reversibilità per la mera titolarità, da parte dell'orfano inabile, di un lavoro produttivo di un reddito anche minimo, in attuazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione, che affermano il diritto di ognuno al lavoro.

A tal fine si propone di novellare l'articolo 13 del citato regio decreto-legge n. 636, del 1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1272 del 1939, che disciplina il diritto alla pensione di reversibilità, aggiungendo espressamente la previsione che il figlio superstite riconosciuto inabile al lavoro non perde il diritto a percepire la pensione di reversibilità se svolge un'attività lavorativa comunque retribuita, purché il reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito (IRE) derivante dalla predetta attività lavorativa non superi quello stabilito per l'erogazione della pensione per gli invalidi civili, aumentato dell'indennità di accompagnamento. Nel caso di superamento della soglia di reddito così individuata, il diritto alla pensione di reversibilità viene temporaneamente sospeso, e viene riacquisito nel caso di cessazione della predetta attività lavorativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono inseriti i seguenti:

«Il figlio superstite riconosciuto inabile al lavoro non perde il diritto a percepire la pensione di reversibilità se svolge un'attività lavorativa comunque retribuita, purché il reddito annuo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito (IRE) derivante dalla predetta attività lavorativa non superi quello stabilito per l'erogazione della pensione per gli invalidi civili, aumentato dell'indennità di accompagnamento.

Nel caso di superamento della soglia di reddito individuata dal nono comma, il diritto alla pensione di reversibilità è temporaneamente sospeso ed è riacquisito nel caso di cessazione dell'attività lavorativa di cui al medesimo comma».

